

Numero 01993/2022 e data 19/12/2022 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2022

NUMERO AFFARE 00121/2022

OGGETTO:

Ministero della cultura.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Maria Grazia Losa contro il Comune di Pavia e la Soprintendenza Archeologia Bb.Aa. e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese avverso il provvedimento del Comune di Pavia del 28/02/2020 di diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per una struttura adibita a serra bioclimatica.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 28/01/2022 con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paola Alba Aurora Puliatti;

Premesso:

1.- Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in esame, la ricorrente impugna, denunciandone l'illegittimità, il provvedimento del Comune di Pavia del 28.2.2020 di diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004, in esito all'istanza presentata in data 23 maggio 2019, relativamente ad una struttura adibita a "serra bioclimatica" (accesso a porzione di sottotetto con pareti e copertura vetrata, con prestazioni di tipo termico), realizzata sulla copertura dell'immobile di proprietà, nel centro storico di Pavia, in via Menocchio, n. 7, ricadente in zona PGT "*testimonianze di antica formazione*", ricompreso tra i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004, nonché gli atti presupposti adottati dalla competente Soprintendenza.

2.- Il provvedimento del Comune è motivato con richiamo al contenuto dei pareri negativi espressi dalla Commissione per il Paesaggio il 3 e 17 settembre 2019 e il 28 gennaio 2020, nonché dalla Soprintendenza Archeologia Bb.Aa. e Paesaggio in data 17.12.2019 e 26.02.2020, di cui riporta integralmente il testo.

Il parere della Soprintendenza del 17.12.2019 così motiva: "*il manufatto abusivo altera in maniera significativa i caratteri propri del tessuto edilizio di un ambito molto sensibile quale il cuore del centro storico di Pavia, tradizionalmente caratterizzato da coperture con manto in coppi; l'elemento risulta dissonante ed estraneo al contesto paesaggistico edificato per forma, materiale, linguaggio costruttivo, tipologico e simbolico*".

Con il parere del 26.2.2020, la Soprintendenza, confermando (o meglio, rettificando) il precedente parere negativo, ha ritenuto che: "*l'opera, consistente in creazione di struttura adibita a serra bioclimatica su copertura, ha comportato una realizzazione di volume: ne discenderebbe l'improcedibilità dell'istanza, da parte di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 181 comma 1-ter lett. a) del D.lgs. 42/2004. L'art. 167 comma 4, lettera a, prevede infatti che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica esclusivamente nel caso di lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. La serra bioclimatica, nel suo indiscutibile*

impatto percettivo, è considerabile, ai fini della valutazione paesaggistica di competenza di questa Soprintendenza, a tutti gli effetti un volume”.

3.- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I.- Violazione dell'art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004 e della norma regionale di cui all'art. 4, comma 4, L. r. 39/2004. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 31/217. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione della circolare 33/2019 del Ministero della Cultura. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione. Sviamento.

Le serre bioclimatiche sono volumi tecnici non valutabili ai fini volumetrici e, pertanto, prive di autonomia funzionale.

La valutazione di compatibilità paesaggistica deve adeguarsi a tale nozione e può essere rilasciata anche in via postuma, escludendo la remissione in pristino, ma applicando prescrizioni (art. 17 DPR 3/2017) e con procedura semplificata.

II.- Violazione NTA del Piano di Pavia (che consente di realizzare serre bioclimatiche) e sviamento di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà, illogicità, sviamento.

L'incompatibilità con il contesto storico sarebbe smentita dalla presenza eterogenea di vari manufatti estranei alle tradizionali caratteristiche del “linguaggio architettonico” del centro storico di Pavia nelle immediate vicinanze dell'immobile, come dimostra la documentazione fotografica prodotta, da cui si evincerebbe anche che la serra non modifica la facciata dell'edificio.

4.- La relazione del Ministero, sulla base delle considerazioni espresse dalla Soprintendenza e dal Comune, conclude per il rigetto del ricorso osservando che la serra realizza un “nuovo volume” illegittimo, che l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica conseguentemente è improcedibile, e che non è applicabile l'art. 4, comma 4, della l. r. 39/2004 considerato che l'ammissibilità delle opere è comunque subordinata alla salvaguardia del profilo paesaggistico e di uniformità del tessuto edilizio.

Inoltre, il Ministero richiama alcuni recenti precedenti giurisprudenziali contrari alla tesi della ricorrente (C.d.S. sez. VI n. 40/2021 e 6300/2020).

5.- Con memoria depositata il 25.2.2022, a seguito della trasmissione della relazione, la ricorrente ribadisce che la serra bioclimatica è prevista all'art. 16 delle NTA del PGT di Pavia e dalla legge regionale n. 39/2004, che la definisce “volume tecnico”, e che così si deve considerare *“il locale realizzato principalmente con superfici vetrate e con copertura tale da ottimizzare lo sfruttamento dell'energia solare”* (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 712/2010).

Dalla relazione termotecnica prodotta si evince che il manufatto ha le caratteristiche funzionali di serra bioclimatica per il risparmio energetico ottenuto.

Il termine “volume” utilizzato dalla disciplina paesaggistica non è diverso da quello considerato dal D.P.R. n. 380/2001 ai fini urbanistici (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2250/2020).

La necessaria unicità delle definizioni edilizie, volta anche a rendere chiaro e intellegibile il comando normativo e a omogeneizzare gli ambiti definitivi, si impone anche in materia di sanatoria paesaggistica, per cui non sussisterebbe sul piano razionale e sistematico una valida ragione per mantenere una tale distinzione.

Sull'ambito di discrezionalità della valutazione paesaggistica, la ricorrente rileva il carattere apodittico e stereotipato della motivazione del primo parere della Soprintendenza, da cui traspare un pregiudizio aprioristico che non si giustifica proprio in relazione al tessuto edilizio del centro storico e alla tutela delle coperture.

La ricorrente produce, a tal fine, copiosa documentazione fotografica a dimostrazione dell'inserimento del manufatto nel contesto paesaggistico circostante e, anzi, della presenza di manufatti preesistenti di maggiore impatto visivo e paesaggistico.

6.- Con parere interlocutorio n. 929 del 25.5.2022, la Sezione ha disposto che *“il Ministero acquisisca le osservazioni e controdeduzioni della Soprintendenza competente*

e della Commissione preposta alla tutela del paesaggio.”

La Sezione ha richiesto l'esposizione da parte della Soprintendenza delle motivazioni tecniche afferenti alla specificità di tutela del paesaggio in concreto ostative all'inserimento del manufatto nel contesto paesaggistico circostante.

7.- In adempimento all'istruttoria, il Ministero ha trasmesso la nota del 14 settembre 2022 della Soprintendenza Abap che insiste sulla improcedibilità dell'istanza ex art. 167, comma 4, lettera a) D.lgs. 42/2004 perché il manufatto costituisce “nuovo volume”, conformemente a recente giurisprudenza del TAR Lombardia, per cui sarebbe preclusa ogni valutazione tecnica circa l'inserimento dell'opera nel contesto tutelato.

Nel caso in esame, l'opera non rientrerebbe neppure nella nozione di vano tecnico, in quanto la relazione del Comune in data 22/06/2022 *“ha chiarito senza incertezze che le opere oggetto del procedimento hanno comportato anche sotto l'aspetto urbanistico-edilizio creazione di volumi e superfici utili.”*

Infine, si legge nella relazione che *“negli ultimi anni (2019-2022) il parere favorevole di questa Soprintendenza, rilasciato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per opere di realizzazione di serre bioclimatiche ancora da realizzarsi nella città di Pavia su area vincolata ai sensi della Parte Terza del Codice, è stato espresso (con parere o con l'istituto del silenzio-assenso) su proposte di chiusura di portici o di terrazzi esistenti (ovvero all'interno della sagoma del fabbricato) e, in prevalenza, per strutture previste al piano terra con affaccio su cortile privato, e in nessun caso sulla copertura di un fabbricato”*.

La Soprintendenza, da ultimo, così conclude, tenendo conto della normativa regionale: *“Si ricorda inoltre che anche l'art. 4, comma 4, della Legge Regione Lombardia n. 39 del 21.12.2004 subordina la possibilità di considerare le serre bioclimatiche addossate o integrate all'edificio, come volumi tecnici non computabili ai fini volumetrici, alla specifica condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente subordinando quindi alla salvaguardia del profilo*

paesaggistico e/o di uniformità del tessuto edilizio il pur rilevante interesse al contenimento dei consumi energetici degli edifici.

La costruzione oggetto del presente ricorso, al contrario, non dialoga in alcun modo (né per caratteri tipologici, né per caratteri morfologici) con la presenza dell'abbaino a cui si addossa, aumentando la generale distonia, sia nei confronti del contesto urbano su cui si inserisce, sia nei confronti dell'immobile pertinenziale, rappresentando un'importante modifica tipologica e materica dei caratteri costruttivi costituenti le coperture storiche.”.

8.- Il Comune, con nota del 22 giugno 2022, in riscontro al parere interlocutorio, ribadisce l'improcedibilità dell'istanza di compatibilità paesaggistica della ricorrente in quanto l'intervento descritto comporta la creazione di un volume che, dopo l'entrata in vigore del primo decreto correttivo e integrativo del D.lgs. 42/2004, ossia il D.lgs. 157/2006, non può formare oggetto di compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 4, lettera a). Anche il Comune si richiama all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nella prospettiva della tutela del paesaggio non sarebbe rilevante la classificazione dei volumi edilizi *“poiché le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/09/2013, n. 4348, sez. VI, n. 5066/2012; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1261 del 30 maggio 2022 e, da ultimo, Tar Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 915/20209, secondo cui la serra bioclimatica costituisce a tutti gli effetti nuovo volume).

L'ultimo stato autorizzato riguardante l'immobile di proprietà della sig.ra Losa Maria Grazia, risulta essere quello relativo alla CILA PG 2018/0043272 del 16/05/2018, nel quale non è presente il volume generato dalla serra bioclimatica. Pertanto, è desumibile che la creazione di tale volume sia successiva a tale data e quindi non sanabile.

L'abuso edilizio in oggetto può avere, quindi, come unico sbocco procedurale l'ordinanza di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, il Comune precisa: *“Alle considerazioni di cui sopra si aggiunga che l'intervento oggetto di istanza di compatibilità paesaggistica, secondo le norme del PGT vigente, vigente anche all'epoca di realizzazione delle opere, non sarebbe stato realizzabile e quindi non sarebbe sanabile dal punto di vista urbanistico ed edilizio.*

Ai sensi dell'art. 7 punto 3 delle NTA del Piano delle Regole del PGT sui “Beni storico-artistico-monumentali”, di cui agli art. 14 e 15 delle presenti norme, e sugli edifici appartenenti alle “Testimonianze di Antica formazione” di cui alla parte II del Titolo III delle presenti norme, è consentito, mediante intervento edilizio diretto, il recupero ad uso abitativo dei sottotetti esistenti, unicamente con interventi edilizi che non modificano le linee di pendenza delle falde del tetto, le quote altimetriche della copertura (quote d'imposta e di colmo), la sagoma e i caratteri architettonici del fabbricato, essendo comunque preclusa la possibilità di realizzare abbaini e terrazzi a pozzo verso spazi pubblici. Sono ammesse le aperture raso falda. Occorre pertanto sottolineare che il terrazzo e la serra in questione affacciano su Vicolo Senatore.”

Considerato:

- 1.- Il ricorso merita accoglimento.
- 2.- E' fondato il primo motivo concernente la violazione dell'art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004 e dell'art. 4, comma 4, della L. regione Lombardia n. 39/2004.
- 3.- Questione centrale della controversia è se la serra bioclimatica sia “volume” rilevante ai fini paesaggistici, se tale nozione di volume sia o meno coincidente con la nozione di “volume” a fini urbanistici e se, in caso affermativo, sia ammissibile un giudizio di compatibilità paesaggistica ex post delle opere realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
- 4.- Secondo la tesi della ricorrente, la valutazione di compatibilità paesaggistica deve adeguarsi alla nozione di volume desumibile dal DPR 6.6.2001, n. 380 e può essere rilasciata anche in via postuma.

La ricorrente richiama l'indirizzo giurisprudenziale che nell'interpretare l'art. 167, comma 4, lett. a) del codice dei beni culturali e del paesaggio ritiene che

la norma operi un rinvio al significato tecnico - giuridico che il concetto di volume assume in materia urbanistico - edilizia.

La serra bioclimatica è qualificata “volume tecnico” dalla Legge regione Lombardia n. 39 del 21.12.2004, e non è, pertanto, valutabile ai fini volumetrici essendo priva di autonomia funzionale.

Di conseguenza, la serra bioclimatica oggetto dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, realizzata in conformità all'art. 4, comma 4, della l.r. 39/2004, deve poter conseguire una valutazione positiva per il modesto impatto dell'intervento, non dissonante rispetto al contesto paesaggistico in cui è inserito.

5.- Secondo le Amministrazioni, viceversa, l'intervento che realizzi volumi di qualsiasi natura non è suscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini della tutela del paesaggio, sarebbe assoluto e si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume.

Non sarebbe, quindi, consentito all'interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dall'art. 146 del codice dei beni culturali, per ammettere fattispecie letteralmente e senza distinzione alcuna escluse.

6.- Il Collegio osserva che, effettivamente, nell'interpretazione dell'art. 167, comma 4, lett. a) D.lgs. 42/2004, per quanto concerne il concetto di “volume rilevante a fini di tutela paesaggistica”, la giurisprudenza è divisa.

7.- Secondo l'indirizzo più rigoroso, cui si richiamano le Amministrazioni, il parere di compatibilità paesaggistica non può essere rilasciato qualora l'opera abusiva abbia comportato un aumento di volumetria di qualunque tipo.

Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo

paesaggistico, sia che si tratti o meno di percezione visiva di volumi e a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Pertanto, la natura del volume edilizio realizzato (sia o meno qualificabile come volume tecnico) non rileva sul giudizio di compatibilità paesaggistica ex post delle opere.

Sono precluse, pertanto, autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 13/06/2022, n.979; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 15/02/2022, n.359; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 21/07/2021, n.5051; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6671).

Il Legislatore avrebbe così voluto presidiare la tutela del paesaggio in modo rigoroso, escludendo in radice la sanabilità di opere realizzate in assenza di una preventiva valutazione dell'Autorità preposta alla tutela.

8.- Al contrario secondo l'indirizzo interpretativo cui si rifà la tesi della ricorrente, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, previsto dall'art. 167, comma 4, D.lgs. n. 42/2004, non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico - giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico - edilizia, trattandosi di nozioni tecniche specificate dalla normativa urbanistico -edilizia e non dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Consiglio di Stato sez. VI, 26 aprile 2021 n. 3352, 6 aprile 2020, n. 2250 e 31 marzo 2014, n. 1512; Consiglio di Stato, sez. III 26 aprile 2016, n. 1613).

Ne deriva che non può essere ipotizzato un concetto di "volume" in un'accezione a-tecnica o eccedente il significato specialistico che si rinviene nella normativa urbanistico-edilizia, per giungere alla conclusione di un'astratta preclusione normativa rispetto a una valutazione che va, invece, ragionevolmente espressa in funzione della natura dell'opera che di volta in volta viene in rilievo, in modo da porla in concreta ed effettiva relazione, ai fini del successivo giudizio di compatibilità paesaggistica, con il contesto

paesaggistico tutelato (Consiglio di Stato sez. VI, n.2250/2020 cit. e Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1945).

9.- La Sezione ritiene di aderire a tale ultimo indirizzo giurisprudenziale.

Non è condivisibile l'impostazione che fonda sulla separatezza delle nozioni tecniche di "superfici utili" e "volumi tecnici" a seconda della loro diversa applicazione nel campo urbanistico o in ambito paesaggistico, nel quale ogni modificazione alla realtà preesistente determinerebbe di per sé "vulnus" agli interessi superiori di tutela del paesaggio.

In realtà, le nozioni tecniche in questione non sono specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalle normative sulle costruzioni (in via esemplificativa e non esaustiva, circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820; artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969; art. 3 d.m. 10 maggio 1977; art. 1 d.m. 26 aprile 1991; art. 6 d.m. 5 agosto 1994).

Il volume degli edifici, espresso in metri cubi vuoto per pieno, è costituito dalla sommatoria della superficie delimitata dal perimetro esterno dei vari piani per le relative altezze effettive misurate da pavimento a pavimento del solaio sovrastante; il volume tecnico si riferisce alle sole opere edilizie a servizio dell'edificio, che hanno una funzione strumentale, anche se necessariamente essenziale, in relazione all'uso della costruzione principale, senza assumere il carattere di vani chiusi utilizzabili a fini abitativi.

Dunque, come già ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 31 marzo 2014, n. 1512), *"la nozione di 'volume tecnico', non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere - e sempre in difetto dell'alternativa- quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i*

quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo".

Quindi, non può essere ipotizzato - nella locuzione "superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati" - un'accezione in termini a-tecnici o eccedenti il loro significato specialistico, per giungere senz'altro alla conclusione di un'astratta preclusione all'accertamento di compatibilità paesaggistica postumo (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n.1945).

10.- A ciò si aggiunga che la norma regionale (l.r. 39/2004 art. 4, comma 4) dispone che *"Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare o la funzione di spazio intermedio."*

La Sezione è del parere che nei casi, come quello in esame, in cui l'opera nuova rientra nella nozione del "volume tecnico" e cioè di spazio fisico privo di autonomia funzionale ma meramente servente e pertinenziale rispetto ad una costruzione principale, l'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, chiamata a pronunciarsi in sede postuma, di c.d. sanatoria paesaggistica, debba valutare la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici, senza poter opporre l'improcedibilità dell'istanza e la non ammissibilità di detta valutazione perché l'intervenuta realizzazione rappresenterebbe nuovo volume (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5932 del 2014).

Inoltre, va evidenziato che il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma previsto dall'art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 per i casi che non rientrano tra quelli elencati dall'art. 167, comma 4, dello stesso D. lgs., non può essere interpretato in senso estensivo, perché appunto costituisce un limite rispetto al principio generale in passato affermato dalla giurisprudenza,

secondo cui la valutazione di impatto paesaggistico non muta in relazione al fatto che l'opera sia stata realizzata o meno, permanendo in capo all'autorità preposta alla tutela del vincolo il compito di verificare se un determinato tipo di intervento sia o meno compatibile con il vincolo e risultando, quanto meno nei casi di cui al citato quarto comma dell'art. 167, irragionevole imporre la necessaria demolizione di un edificio conforme alla normativa urbanistica ed al contesto paesaggistico e, quindi, realizzabile nuovamente e nella stessa forma dopo la demolizione, previo conseguimento dell'autorizzazione e del titolo abilitativo.

Anche per tali motivi non è possibile accedere a una interpretazione a-tecnica del concetto di volume, scollegata dalla nozione specialistica di carattere urbanistico-edilizio.

11.- Ne consegue l'illegittimità dell'impugnato parere del 26.2.2020 della Soprintendenza, la quale avrebbe dovuto non già dichiarare l'intervento senz'altro non rientrante nelle fattispecie dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2002, bensì procedere alla sua valutazione concreta e postuma di compatibilità paesaggistica, rispetto ai valori tutelati dal vincolo.

Il provvedimento comunale impugnato, pertanto, risulta illegittimo.

12.- Per completezza, la Sezione ritiene di esaminare anche il precedente parere della Soprintendenza del 17.12.2019 recante diversa motivazione, poi in parte superato dal parere del 26.2.2020 di cui sopra.

La Soprintendenza aveva ritenuto che *“il manufatto abusivo altera in maniera significativa i caratteri propri del tessuto edilizio”* e che *“l'elemento risulta dissonante ed estraneo al contesto paesaggistico edificato per forma, materiale, linguaggio costruttivo, tipologico e simbolico”*.

Siffatta valutazione appare manifestamente illogica e contraddittoria.

13.- Come relaziona la stessa Soprintendenza, *“L'intervento ha interessato la zona soggiorno dell'unità immobiliare, già caratterizzata dalla presenza di un abbaino: lo spazio del sottotetto, adiacente a tale soggiorno, è stato utilizzato per realizzare una serra bioclimatica, costituita da telaio in pvc e vetrate a chiusura delle pareti e della copertura.”*.

Innanzitutto, il parere del 17.12.2019 risulta contraddittorio con quanto espresso dalla Commissione per il Paesaggio in data 17 settembre 2019 relativamente alla possibilità di realizzazione di serre bioclimatiche in edifici ubicati nel tessuto di impianto storico.

La serra bioclimatica è, infatti, consentita, come ricorda la stessa Commissione per il paesaggio, dal PGT di Pavia, all'art. 16 delle NTA, e per assolvere alla sua funzione non può che essere realizzata con l'uso di materiali trasparenti, in vetro, oppure materie plastiche, integrate o addossate all'edificio, utili a raccogliere, conservare e massimizzare la luce e il calore del sole contribuendo alla climatizzazione dell'abitazione.

La valutazione di compatibilità paesaggistica non potrebbe, pertanto, prescindere da tale requisito tecnico-funzionale e dovrebbe, piuttosto, concentrarsi su diversi elementi di incompatibilità della progettazione, non attinenti alle componenti materiche principali e funzionalmente essenziali alla realizzazione dello scopo della serra bioclimatica, ovvero conseguire un risparmio energetico.

14.- Non appare pertinente, neppure, l'argomento espresso dalla Soprintendenza nella relazione, secondo cui la *“costruzione non dialoga in alcun modo (né per caratteri tipologici, né per caratteri morfologici) con la presenza dell'abbaino”*.

Si rammenta che è la stessa legge regionale a consentire che manufatti del genere siano *“addossati o integrati all'edificio”* e, in tal caso, la serra è addossata ad un abbaino preesistente.

15.- Infine, l'incompatibilità con il contesto storico e con gli elementi tipici delle coperture è smentita dalla presenza eterogenea di antenne telefoniche, verande, lucernai e finestre velux raso falda, terrazzi a pozzo con installazione di volumi tecnici e strutture di vetro e materiale plastico tipo serra, finanche una copertura metallica, nelle immediate vicinanze dell'immobile, come si evince dalla documentazione fotografica di parte, non contestata dalle Amministrazioni, che, nel rispondere alla richiesta istruttoria della Sezione, si sono limitate a ribadire l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione

paesaggistica postuma per la creazione di nuovo volume, senza argomentare – in relazione alla menzionata produzione documentale di parte ricorrente e come era stato richiesto – circa le motivazioni tecniche afferenti alla specificità di tutela del paesaggio in concreto ostative all’inserimento del manufatto nel contesto paesaggistico circostante.

Il contesto urbano tradizionale è palesemente non più integro e il manufatto della ricorrente, peraltro di modesta superficie (3,66 mq per un’altezza interna di m. 1,80-1,95) non può dirsi totalmente “estraneo e dissonante” rispetto ad un ambiente non così uniforme nei suoi caratteri storici come afferma la Soprintendenza.

16.- Si ritiene, pertanto, che il manufatto avrebbe potuto, tutt’al più, costituire oggetto di prescrizioni, ex art. 17 del D.P.R. 31/2017, volte ad adeguare le scelte progettuali alle esigenze di tutela del paesaggio, ad es. per renderlo meno visibile dalla strada pubblica (il vicolo Senatore), o dall’alto, e meno “distonico” rispetto al contesto.

17.- In conclusione, il ricorso va accolto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso vada accolto.

L'ESTENSORE
Paola Alba Aurora Puliatti

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone